



NUMERO BLU" PER LE EMERGENZE IN MARE E SULLE SPIAGGE. 1530



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

☎ Via Gioeni, nr 55 – C.A.P. 92014 (AG) – ☎ Tel. 0922.531811 – ☎ Fax 0922.535747
✉ e-mail. cpempedocle@mit.gov.it PEC. cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 19/2014

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle:

VISTO l'art. 8 della Legge 08/07/2003, n.172 che, in deroga all'articolo 59 Reg.Cod.Nav., individua nel Capo del Compartimento Marittimo l'Autorità marittima competente a disciplinare i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa;

VISTE le direttive emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di sicurezza della navigazione da diporto;

VISTO il D.Lgs. 08/07/2005 n. 171, ed il relativo Regolamento di attuazione emanato con D.M. 29/07/2008 n. 146;

VISTA la propria Ordinanza n. 19/2013 del 21/06/2013;

RAVVISATA la necessità di aggiornare la regolamentazione dei limiti di navigazione e di velocità delle unità da diporto rispetto la costa nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle;

ORDINA

ARTICOLO 1

LIMITI DI NAVIGAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO NEI CIRCONDARI MARITTIMI DI PORTO EMPEDOCLE, SCIACCA E LICATA

1. Durante la stagione balneare, negli orari di balneazione, come definiti dalla competente Amministrazione Regionale, nel Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, comprensivo del tratto di costa delimitato ad Ovest dal Vallone Gurra di Mare (località Porto Palo del Comune di Menfi) e ad Est dal torrente di Canticaglione (Comune di Licata), ad eccezione del Circondario Marittimo di Lampedusa per la cui disciplina si rimanda al successivo articolo 2, la fascia di mare ampia massimo **200 (duecento) metri – 0,108 miglia nautiche**, di fronte alle coste pianeggianti, e metri **100 (cento) – 0,054 miglia nautiche**, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, è riservata alla balneazione.

2. Durante il periodo riservato alla balneazione di cui al precedente comma, nel Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, ad eccezione del Circondario Marittimo di Lampedusa per la cui disciplina si rimanda al successivo articolo 2, le unità a motore in genere, comprese quelle propulse a getto idrodinamico, con la sola eccezione di quelle destinate al salvataggio, le unità a vela, comprese le tavole a vela ed escluse le unità a vela con superficie velica inferiore a 4 mq. e in generale tutte le unità di cui al successivo comma 5, possono evolvere, transitare e sostare solo oltre la fascia di mare dei **250 (duecentocinquanta) metri – 0,135 miglia nautiche** di fronte alle coste pianeggianti e di **150 (centocinquanta) metri – 0,081 miglia nautiche** di fronte a quelle cadenti a picco sul mare. E' comunque, altresì, vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze di altri natanti.
3. Le unità a motore, incluse le moto d'acqua, i windsurf, le unità a vela escluse le unità con superficie velica inferiore a 4 mq. e in generale tutte le unità di cui al successivo comma 5, e le unità a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi - dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. Le stesse, qualora condotte a remi, dovranno tenere una rotta quanto più possibile perpendicolare alla battigia, che faccia pertanto chiaramente intendere ad eventuali bagnanti la traiettoria dell'unità ed il conducente dovrà prestare massima attenzione all'eventuale presenza di bagnanti e/o persone intente ad attività subacquee.
4. L'attività di sci nautico nonché qualsiasi altro tipo di attività sportiva acquatica che comporti l'impiego di sistemi di traino (paracadutismo ascensionale e traino di persone su galleggiante) è consentita in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate e deve essere effettuata ad oltre **500 (cinquecento) metri – 0,270 miglia nautiche** dalle coste pianeggianti e ad oltre **300 (trecento) metri – 0,162 miglia nautiche** da quelle cadenti a picco sul mare.
5. I natanti da diporto denominati comunemente jole, pattini, sandolini, mosconi a remi o a pedale, mezzi simili e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati possono navigare, sostare ed ormeggiare esclusivamente in ore diurne con condizioni meteo assicurate e non devono allontanarsi più di metri **250 (duecentocinquanta) metri – 0,135 miglia nautiche** dalle coste pianeggianti e di **150 (centocinquanta) metri – 0,081 miglia nautiche** da quelle cadenti a picco sul mare.
A tali unità è vietata la navigazione, l'ormeggio e la sosta in prossimità delle seguenti aree:
 - presso l'imboccatura dei porti, ovvero nel raggio di mezzo miglio dagli stessi e nel settore delle normali rotte di uscita e di accesso ai medesimi;
 - a meno di metri 100 dalle navi alla fonda;
 - a meno di metri 200 dalle navi militari;
 - all'interno dei porti di ciascun Circondario Marittimo;
 - a meno di metri 100 da galleggianti, boe, gavitelli e simili, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli segnalanti la presenza di sub in immersione.
6. La navigazione, l'ormeggio e la sosta di windsurf e tavole a vela è consentita esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo assicurate, al di là dei **250 (duecentocinquanta) metri – 0,135 miglia nautiche** dalle coste pianeggianti e di **150 (centocinquanta) metri – 0,081 miglia nautiche** da quelle cadenti a picco sul

mare e non oltre i **1000 (mille) metri – 0,540 miglia nautiche** dalla costa. I suddetti natanti, inoltre, devono usare ogni accorgimento atto ad evitare incidenti. I conduttori dovranno permanentemente indossare cinture di salvataggio del tipo omologato; stesso obbligo vale per eventuali persone trasportate.

Alle tavole a vela è vietata la navigazione, l'ormeggio e la sosta in prossimità delle seguenti aree:

- presso l'imboccatura dei porti di ciascun Circondario Marittimo, ovvero nel raggio di mezzo miglio dagli stessi e nel settore delle normali rotte di uscita e di accesso ai medesimi;
- a meno di metri 100 dalle navi alla fonda;
- a meno di metri i 200 dalle navi militari;
- all'interno dei porti di ciascun Circondario Marittimo;
- a meno di metri 100 da galleggianti, boe, gavitelli e similari, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub in immersione.

7. La navigazione, l'ormeggio e la sosta dei kitesurf è consentita esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo assicurate, al di là dei **500 (cinquecento) metri – 0,270 miglia nautiche** dalle coste pianeggianti, o dei **300 (trecento) metri – 0,162 miglia nautiche** da quelle cadenti a picco sul mare e non oltre i **1000 (mille) metri – 0,540 miglia nautiche** dalla costa.

I suddetti natanti, inoltre, devono usare ogni accorgimento atto ad evitare incidenti. I conduttori dovranno permanentemente indossare cinture di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo omologato.

Ai kitesurf è vietata la navigazione, l'ormeggio e la sosta in prossimità delle seguenti aree:

- presso l'imboccatura dei porti di ciascun Circondario Marittimo, ovvero nel raggio di mezzo miglio dagli stessi e nel settore delle normali rotte di uscita e di accesso ai medesimi;
- a meno di metri 100 dalle navi alla fonda;
- a meno di metri i 200 dalle navi militari;
- all'interno dei porti di ciascun Circondario Marittimo;
- a meno di metri 100 da galleggianti, boe, gavitelli e similari, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub in immersione.

8. Gli acquascooters, jet sky, moto d'acqua e mezzi nautici similari possono navigare, sostare ed ormeggiare ad una distanza non inferiore a **500 (cinquecento) metri – 0,270 miglia nautiche** e non superiore a **1852 (milleottococinquante due) metri - 1 miglio nautico** dalla costa, solo in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate (calma di vento e di mare);

Sono vietati la navigazione, l'ormeggio e la sosta in prossimità delle seguenti aree:

- presso l'imboccatura dei porti di ciascun Circondario Marittimo, ovvero nel raggio di mezzo miglio dagli stessi e nel settore delle normali rotte di uscita e di accesso ai medesimi;
- a meno di metri 100 dalle navi alla fonda;
- a meno di metri 200 da navi militari;
- all'interno dei porti di ciascun Circondario Marittimo (ad eccezione delle manovre necessarie per l'ingresso e l'uscita);
- a meno di metri 100 da galleggianti, boe, gavitelli e similari, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub.

L'attraversamento delle zone vietate, non delimitate, può essere effettuato esclusivamente servendosi degli appositi corridoi di lancio per l'atterraggio e la partenza con rotta perpendicolare alla costa, con l'uso del motore al minimo dei giri a velocità comunque non superiore a **3 nodi**. E' comunque vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze dei bagnanti ed in ogni caso la condotta del mezzo non deve compromettere né la sicurezza della navigazione, né la salvaguardia della vita umana in mare".

ARTICOLO 2
LIMITI DI NAVIGAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO NEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI LAMPEDUSA

1. Fatti salvi i vincoli posti a tutela dell'Area Marina Protetta denominata "*Isole Pelagie*", durante la stagione balneare, così come definita dalla competente Amministrazione Regionale, nel Circondario Marittimo di Lampedusa la fascia di mare ampia massimo **200 (duecento) metri – 0,107 miglia nautiche** di fronte alle coste pianeggianti, e **100 (cento) metri – 0,053 miglia nautiche** di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, è riservata alla balneazione.
2. Nelle ore comprese tra le 08:00 e le 20:00, le unità a vela, comprese le tavole a vela ed escluse le unità a vela con superficie velica inferiore a 4 mq., nonché le unità a motore in genere, comprese quelle propulse a getto idrodinamico, con la sola eccezione di quelle destinate al salvataggio, possono evolvere, transitare e sostare solo oltre la fascia dei **250 (duecentocinquanta) metri – 0,134 miglia nautiche** di fronte alle coste pianeggianti, e **150 (centocinquanta) metri – 0,080 miglia nautiche** di fronte a quelle cadenti a picco sul mare. E' comunque, altresì, vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze di altri natanti.
3. Le unità a motore, incluse le moto d'acqua, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi - dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. Le stesse, qualora condotte a remi, dovranno tenere una rotta quanto più possibile perpendicolare alla battigia, che faccia pertanto chiaramente intendere ad eventuali bagnanti la traiettoria dell'unità ed il conducente dovrà prestare massima attenzione all'eventuale presenza di bagnanti e/o persone intente ad attività subacquee.
4. L'attività di sci nautico nonché qualsiasi altro tipo di attività sportiva acquatica che comporti l'impiego di sistemi di traino (paracadutismo ascensionale e traino di persone su galleggiante) è consentita in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate e deve essere effettuata ad oltre **500 (cinquecento) metri – 0,269 miglia nautiche** dalle coste pianeggianti e ad oltre **300 (trecento) metri – 0,161 miglia nautiche** da quelle cadenti a picco sul mare.
5. I natanti da diporto denominati comunemente jole, pattini, sandolini, mosconi a remi o a pedale, mezzi simili e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati possono navigare, sostare ed ormeggiare esclusivamente in ore diurne con condizioni meteo assicurate e non devono allontanarsi più di **200 (duecento) metri – 0,107 miglia nautiche** dalla costa.
A quest'ultime è vietata la navigazione, l'ormeggio e la sosta in prossimità delle seguenti aree:

- presso l'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Lampedusa e Linosa, ovvero nel raggio di mezzo miglio dagli stessi e nel settore delle normali rotte di uscita e di accesso ai medesimi;
 - a meno di metri 100 dalle navi alla fonda;
 - a meno di metri 200 dalle navi militari;
 - all'interno dei porti del Circondario Marittimo;
 - a meno di metri 100 da galleggianti, boe, gavitelli e simili, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub in immersione.
6. La navigazione, l'ormeggio e la sosta delle tavole a vela è consentita esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo assicurate, al di là dei **200 (duecento) metri – 0,107 miglia nautiche** dalle coste pianeggianti e dei **100 (cento) metri – 0,053 miglia nautiche** di fronte a quelle cadenti a picco sul mare e non oltre i **1000 (mille) metri – 0,539 miglia nautiche** dalla costa. Inoltre i suddetti natanti devono usare ogni accorgimento atto ad evitare incidenti. Alle tavole a vela è vietata la navigazione, l'ormeggio e la sosta in prossimità delle seguenti aree:
- presso l'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Lampedusa e Linosa, ovvero nel raggio di mezzo miglio dagli stessi e nel settore delle normali rotte di uscita e di accesso ai medesimi;
 - a meno di metri 100 dalle navi alla fonda;
 - a meno di metri 200 dalle navi militari;
 - all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Lampedusa e Linosa;
 - a meno di metri 100 da galleggianti, boe, gavitelli e simili, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub in immersione.
7. Gli acquascooters, jet sky, moto d'acqua e simili possono navigare, sostare ed ormeggiare ad una distanza non inferiore a **500 (cinquecento) metri – 0,269 miglia nautiche** e non superiore a **1852 (milleottocentocinquantadue) metri - 1 miglio** dalla costa, solo in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate (calma di vento e di mare). Inoltre, è vietata la navigazione, l'ormeggio e la sosta in prossimità delle seguenti aree:
- presso l'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Lampedusa e Linosa, ovvero nel raggio di mezzo miglio dagli stessi e nel settore delle normali rotte di uscita e di accesso ai medesimi;
 - a meno di metri 100 dalle navi alla fonda;
 - a meno di metri 200 da navi militari;
 - all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Lampedusa e Linosa (ad eccezione delle manovre necessarie per l'ingresso e l'uscita);
 - a meno di metri 100 da galleggianti, boe, gavitelli e simili, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub;
- In ogni caso la condotta del mezzo non deve compromettere né la sicurezza della navigazione, né la salvaguardia della vita umana in mare.
8. In deroga a quanto previsto dai punti precedenti, la zona di mare riservata alla balneazione, presso la spiaggia della "Guitgia", è ricompresa all'interno dei **70 (settanta) metri – 0,0378 miglia nautiche** dalla costa; conseguentemente la zona di mare riservata alla navigazione risulta estesa al di là di tale limite".

ARTICOLO 3
LIMITI DI VELOCITÀ IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA DELL'INTERO
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PORTO EMPEDOCLE

Fatta salva l'applicazione di norme specifiche, in particolare quanto previsto a tutela dell'Area Marina Protetta denominata "*Isole Pelagie*", nelle acque del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, entro una distanza di **500 (cinquecento) metri – 0,270 miglia nautiche** dalle coste rocciose a picco sul mare e di **1000 (mille) metri – 0,540 miglia nautiche** dalle coste pianeggianti, la navigazione di tutte le unità da diporto dovrà svolgersi ad una velocità non superiore ai **10 nodi** e con gli scafi in dislocamento.

ARTICOLO 4
DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo dell'Ufficio e dei Comuni costieri del Compartimento marittimo di Porto Empedocle, nonché sul sito web istituzionale www.portoempedocle.guardiacostiera.it alla pagina "ordinanze".

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 08/07/2005, n. 171, nonché dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore in data odierna e sostituisce e abroga l'Ordinanza n. 19/2013 del 21/06/2013.

Porto Empedocle, 17/06/2014

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
Capitano di Fregata (CP)
Massimo DI MARCO

